



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA VERIFICA DI CORRISPONDENZA PRE-VALUTAZIONI V.Inc.A.

Art. 1 – Definizione e natura giuridica della verifica di corrispondenza

1. La verifica di corrispondenza è l'accertamento, di natura tecnico-amministrativa e a contenuto vincolato, mediante il quale il soggetto competente riscontra che il progetto, l'intervento o l'attività (di seguito P/I/A) proposto corrisponde integralmente a una delle tipologie pre-valutate di cui al presente documento e che sono rispettate tutte le condizioni d'obbligo per essa prescritte.
2. La verifica di corrispondenza non costituisce una nuova valutazione di incidenza né un giudizio discrezionale sugli effetti del P/I/A. Lo screening di incidenza è già stato compiuto in sede regionale, secondo l'iter metodologico del Format Valutatore. La verifica si limita al riscontro degli elementi di corrispondenza e delle condizioni d'obbligo, sulla base delle sole risultanze documentali prodotte dal Proponente.
3. L'esito positivo della verifica di corrispondenza esaurisce, per il P/I/A considerato, la procedura di valutazione di incidenza. Esso non sostituisce e non pregiudica le ulteriori autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri o titoli comunque denominati previsti dalla normativa vigente.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. La verifica di corrispondenza si applica ai P/I/A ricadenti all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale, nonché a quelli esterni ai siti, indipendentemente dalla distanza, ma potenzialmente idonei a produrvi effetti. Al di fuori di tali ipotesi la verifica di corrispondenza non è dovuta e il Proponente non è tenuto ad alcun adempimento ai sensi del presente documento.
2. La pre-valutazione e la conseguente verifica di corrispondenza non si applicano ai P/I/A ricadenti nelle eccezioni e nei limiti applicativi indicati per ciascuna categoria.
3. Nei casi di cui al comma precedente si applica l'ordinaria procedura di screening di incidenza o, ove necessario, di valutazione appropriata.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 3 – Soggetti competenti

1. Come indicato dalle Linee guida nazionali in materia di V.Inc.A., la verifica di corrispondenza è effettuata dall'autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione, del titolo abilitativo o del provvedimento finale comunque denominato, ovvero dall'autorità preposta alla ricezione della comunicazione o segnalazione.
2. Nei siti la cui gestione è attribuita agli enti gestori individuati quali autorità delegate ai sensi della Delib. G.R. n. 27/87 del 10.08.2023, della Delib. G.R. n. 7/26 del 18.02.2026 (e di eventuali future delibere di attribuzione della competenza in materia di V.Inc.A.), la verifica di corrispondenza compete all'ente gestore. In alternativa, essa può essere effettuata dall'autorità di cui al comma 1 previa intesa con l'ente gestore, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990; l'intesa è comunicata al Servizio V.I.A. e pubblicata nel portale regionale.
3. Nei casi di cui all'art. 6, comma 3, la verifica compete al Servizio V.I.A. o all'Autorità delegata competente per territorio, secondo le modalità ivi indicate.

Art. 4 – Adempimenti del Proponente

1. Il Proponente presenta la dichiarazione di corrispondenza contestualmente all'istanza per il rilascio del titolo principale, ovvero contestualmente alla comunicazione o segnalazione, utilizzando il modulo corrispondente alla categoria di intervento, reso disponibile nel portale SardegnaAmbiente – valutazioni ambientali – V.Inc.A.. Le medesime informazioni possono essere riportate all'interno della modulistica prevista per il procedimento principale.
2. Con il suddetto modulo il Proponente dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e assumendone la piena responsabilità: (a) la localizzazione del P/I/A e il sito o i siti Natura 2000 interessati; (b) la categoria pre-valutata e la sottocategoria di riferimento; (c) la sussistenza di ciascuno degli elementi di corrispondenza previsti per quella sottocategoria; (d) le modalità con le quali intende rispettare ciascuna delle condizioni d'obbligo applicabili; (e) l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 2, comma 3, e all'art. 9.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Per le sottocategorie indicate in ciascun modulo, gli elementi di corrispondenza che richiedono una valutazione di carattere tecnico o naturalistico sono asseverati dal professionista abilitato già incaricato della progettazione o della redazione degli elaborati del procedimento principale. Non è richiesto l'incarico di ulteriori professionisti.
4. Il modulo è corredato di inquadramento cartografico su base ortofotografica con individuazione dell'area di intervento e del perimetro del sito, di documentazione fotografica dello stato dei luoghi e degli elaborati già prodotti nel procedimento principale. Non è richiesta ulteriore documentazione.

Art. 5 – Termini e effetto del silenzio

1. La verifica di corrispondenza si conclude entro 5 giorni lavorativi nei casi di segnalazione certificata di inizio attività ed entro 30 giorni negli altri casi, decorrenti dal ricevimento del modulo completo.
2. Decorso i termini di cui al comma 1 senza pronuncia, la verifica di corrispondenza si intende espletata positivamente.
3. Il termine è sospeso, per una sola volta, dalla richiesta di chiarimenti o integrazioni di cui all'art. 8 e riprende a decorrere dal ricevimento del riscontro del Proponente.
4. I termini di cui al presente articolo si collocano all'interno del termine di conclusione del procedimento principale e non ne comportano proroga.

Art. 6 – Casi procedurali

1. P/I/A soggetti ad autorizzazione, permesso di costruire, procedimento unico SUAPE o altro titolo espresso. La verifica è effettuata nell'ambito del procedimento principale e il relativo esito è espressamente richiamato nel provvedimento finale, con indicazione della categoria e della sottocategoria pre-valutata e delle condizioni d'obbligo applicabili, che divengono parte integrante del titolo.
2. P/I/A soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Il modulo di corrispondenza costituisce allegato necessario della comunicazione o segnalazione. La verifica è effettuata dall'autorità ricevente entro il termine di cui all'art. 5, comma 1, e comunque all'interno del termine



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ordinario di controllo. L'esito negativo comporta l'adozione dei provvedimenti inibitori previsti dalla disciplina della comunicazione o segnalazione.

3. P/I/A realizzabili in regime di edilizia libera e attività non soggette ad autorizzazione, comunicazione o segnalazione presso alcun ente pubblico. Il Proponente trasmette il modulo al Servizio V.I.A. o all'Autorità delegata competente di cui all'art. 3, comma 2. I lavori o le attività possono avere inizio decorsi 20 giorni dalla trasmissione, salvo che entro tale termine l'Autorità non comunichi, con atto motivato, la necessità di attivare l'ordinaria procedura di screening di incidenza.

Art. 7 – Esito della verifica

1. In caso di esito positivo, il P/I/A non è sottoposto alla procedura di screening di incidenza, in quanto già pre-valutato dalla Regione Autonoma della Sardegna.
2. In caso di esito negativo, l'autorità competente ne dà atto con provvedimento motivato, indicando puntualmente gli elementi di corrispondenza non riscontrati ovvero le condizioni d'obbligo non rispettate. Il P/I/A non può essere realizzato prima dello svolgimento dell'ordinaria procedura di screening di incidenza o, ove necessario, di valutazione appropriata, avviata su istanza del Proponente presso il Servizio V.I.A. o presso l'Autorità delegata competente.
3. L'esito negativo non preclude la ripresentazione della dichiarazione di corrispondenza a seguito di modifica del P/I/A che ne assicuri la piena riconducibilità alla tipologia pre-valutata.

Art. 8 – Chiarimenti, integrazioni e quesiti

1. L'autorità competente può richiedere al Proponente, per una sola volta, chiarimenti o integrazioni della documentazione, assegnando un termine di trasmissione delle stesse non superiore a 15 giorni. La mancata risposta nel termine comporta la conclusione negativa della verifica.
2. In presenza di dubbi interpretativi sull'applicazione delle pre-valutazioni, l'autorità competente può formulare specifico quesito al Servizio V.I.A., che riscontra entro 20 giorni. La formulazione del quesito sospende il termine di cui all'art. 5, comma 1.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Il Servizio V.I.A. pubblica i quesiti di interesse generale e i relativi riscontri in apposita sezione del portale regionale. Le indicazioni così pubblicate costituiscono criterio applicativo uniforme per tutte le autorità competenti alla verifica.

Art. 9 – Effetti cumulativi

1. La pre-valutazione non trova applicazione qualora il medesimo Proponente abbia realizzato, o abbia in corso di realizzazione, nei dodici mesi precedenti, altri P/I/A pre-valutati della medesima categoria sul medesimo fondo o su fondi contigui ricadenti nel medesimo sito Natura 2000. In tale ipotesi si applica l'ordinaria procedura di screening di incidenza.
2. Il Proponente dichiara nel modulo la sussistenza o l'insussistenza della condizione di cui al comma 1.

Adozione preliminare